

SEZIONE III

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE - Ordinanze

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2021, n. 53

Disposizioni in merito a centri culturali, centri sociali e ricreativi e alle attività rivolte a bambini di età inferiore a tre anni.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti gli articoli 32 e 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Toscana;

Visto l'articolo 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'articolo 32 che dispone: "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 25 giugno 2020, n. 45 (Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività);

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020 avente ad oggetto "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", nonché le successive ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile, recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;

Richiamato, altresì, il decreto del Capo del Dipartimento di Protezione civile rep. 630 del 27 febbraio 2020 con cui il sottoscritto è stato nominato soggetto attuatore, ai sensi della citata O.C.D.P.C. n. 630/2020;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in legge con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19), come convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e successive modifiche;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino al 31 luglio 2021;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021», convertito con modificazioni dalla legge 12 marzo 2021, n. 29;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»";

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante "Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza", ed in particolare l'articolo 1, comma 3;

Visto il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;

Visto il decreto legge 18 maggio 2021, n. 65 recante: “Misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Vista l’ordinanza del Ministro della Salute del 29 maggio 2021 che adotta “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”, elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, come definitivamente integrate e approvate dal Comitato tecnico scientifico”;

Visto in particolare l’articolo 9 del suddetto DL 65/2021 che stabilisce: “Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n.33 del 2020.”;

Visto in particolare l’articolo 5 DL 52/2021, che prevede: “A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.”;

Ritenuto che le suddette disposizioni relative allo svolgimento degli spettacoli anche in luoghi non all’aperto si applicano anche ai centri culturali, centri sociali e ricreativi le cui ordinarie attività sono sospese (fino al 1° luglio 2021), esclusivamente per l’esercizio dello spettacolo e nel rispetto delle disposizioni dell’art. 5, comma 1 del DL 52/2021 e delle linee guida vigenti;

Viste le ordinanze del Presidente della Giunta regionale n. 117 del 05 dicembre 2020 e n. 121 del 24 dicembre 2020;

Ritenuto altresì di consentire nei centri culturali, centri sociali e ricreativi l’esercizio di attività permesse in zona gialla dalla normativa statale in altri locali e spazi come ad esempio le attività sportive e motorie, le attività corsistiche nonché le attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali rivolte ai bambini e ragazzi, secondo le medesime modalità previste dalla normativa statale e regionale per le specifiche attività;

Vista l’ordinanza del 21 maggio 2021 del Ministro della Salute emanata di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, che approva, ai sensi dell’articolo 12 del DL 65/2021, le linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l’emergenza COVID-19”, che aggiornano il documento di cui all’allegato 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021;

Ritenuto opportuno di precisare quali sono i soggetti autorizzati a svolgere le attività di cui alla suddetta all’ordinanza 21 maggio 2021 rivolte ai bambini con età inferiore ai tre anni, al fine di garantire modalità di svolgimento del servizio a tutela dei bambini;

Ritenuto di revocare l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 61 del 30 maggio 2020 e l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 66 del 12 giugno 2020 alla luce della sopravvenuta normativa statale sopra citata;

Visto l’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;

ORDINA

ai sensi dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per i motivi espressi in narrativa, le seguenti misure:

1. ferma restando la sospensione delle ordinarie attività fino al 1° luglio 2021, nei centri culturali, centri sociali e ricreativi sono consentiti:

- a) gli spettacoli nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 5, comma 1 del DL 52/2021 e delle linee guida vigenti;
- b) le attività sportive e motorie nel rispetto della normativa statale;
- c) le attività corsistiche individuali e collettive nel

rispetto delle modalità di cui alle ordinanze del Presidente della Giunta regionale n. 117 del 05 dicembre 2020 e n. 121 del 24 dicembre 2020;

d) Le attività ricreative ed educative, anche non formali rivolte ai bambini e ragazzi, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia nel rispetto delle linee guida vigenti.

2. Le attività di cui all'ordinanza 21 maggio 2021 del Ministro della Salute, emanata di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, rivolte ai bambini con età inferiore ai tre anni possono essere svolte esclusivamente dai soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 49 del DPGR 41/R/2013, presso i locali di cui all'autorizzazione e con il personale qualificato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo DPGR.

3. Le attività di cui al punto 2 possono essere altresì svolte dai servizi educativi per la prima infanzia a titolarità comunale.

DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. ed è valida:

a) con riferimento al punto 1, fino al 1° luglio 2021, salvo modifiche disposte da disposizioni regionali o nazionali sopravvenute con riferimento ai centri culturali, centri sociali e ricreativi.

b) con riferimento ai punti 2 e 3, fino alla cessazione dello stato di emergenza.

Sono revocate:

- l'ordinanza n. 61 del 30 maggio 2020;
- l'ordinanza n. 66 del 12 giugno 2020.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:

- ai Prefetti;
- ai Sindaci;
- ai Presidenti delle Province e della Città Metropolitana di Firenze;
- al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute.

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 2 del d.l. 33/2020 e dall'articolo 4 del d.l. 19/2020.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente
Eugenio Giani